

# **Ordinanza sull'imposizione degli oli minerali (OIOm)**

**Modifica del 3 luglio 2002**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza sull'imposizione degli oli minerali del 20 novembre 1996<sup>1</sup> (OIOm) è modificata come segue:

*Art. 22 rubrica e cpv. 2*

Procedura

<sup>2</sup> Il Dipartimento può esigere l'imposizione all'aliquota più elevata e concedere la restituzione dell'imposta se è comprovato l'impiego fruente dell'agevolazione fiscale.

*Art. 23 rubrica e cpv. Ibis*

Obbligo di rilevamento e onere della prova

<sup>1bis</sup> Se l'uso o la fornitura non sono comprovati con una fattura, un bollettino di consegna, una contabilità-merci o un rilevamento concernente il consumo (controlli del consumo) si applicherà l'aliquota più elevata.

*Art. 33 cpv. 5*

<sup>5</sup> Il Dipartimento decide in merito alla procedura da applicare per l'esenzione dall'imposta.

*Art. 46 rubrica e cpv. 2*

Obbligo di custodia e onere della prova

<sup>2</sup> La restituzione non è concessa se il beneficiario dell'agevolazione non può comprovare nel modo prescritto quali quantità di carburante ha utilizzato per scopi fruanti dell'agevolazione.

<sup>1</sup> RS 641.611

*Art. 66 cpv. 1*

<sup>1</sup> Chiunque utilizza merci, per le quali il Dipartimento prevede la restituzione dell'imposta a tenore dell'articolo 18 capoverso 3 della legge o dell'articolo 22 capoverso 2 della presente ordinanza, deve comprovare le quantità che sono state utilizzate per scopi fruenti di agevolazioni fiscali; a tal fine egli deve effettuare dei rilevamenti (controlli del consumo) su le entrate, le uscite, il consumo e le scorte in deposito.

*Art. 90 cpv. 1 lett. b e cpv. 2*

<sup>1</sup> Per 1000 litri a 15°C l'olio da riscaldamento extra leggero deve contenere, ben amalgamato, almeno:

- b. 6,0 g N-etil-N-[2-(1-isobutossietossi)etil]-4-(fenilazo)anilina.

*<sup>2</sup> Abrogato**Art. 91 cpv. 3 e 4*

<sup>3</sup> Se nelle condotte, nelle armature e nel tubo di travaso o in una di tali parti si trova dell'olio da riscaldamento extra leggero, bisognerà risciacquare le relative parti.

<sup>4</sup> Se per la risciacquatura viene utilizzato carburante già assoggettato all'imposta, quest'ultima può essere restituita; l'importo della restituzione è calcolato in base alla differenza tra l'aliquota d'imposta per i carburanti e quella per i prodotti utilizzati ad altri scopi nonché secondo la quantità comprovatamente utilizzata. La procedura si fonda sull'articolo 66 capoversi 2 e 3.

## II

*Disposizione transitoria della modifica del 3 luglio 2002*

<sup>1</sup> La modifica dell'articolo 90 capoverso 1 lettera b non è applicabile all'olio da riscaldamento extra leggero già immagazzinato in un deposito autorizzato il 1° agosto 2002.

<sup>2</sup> Le sostanze per la colorazione e la marcatura già immagazzinate in un deposito autorizzato il 1° agosto 2002 possono essere utilizzate ulteriormente per la colorazione e la marcatura.

## III

La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2002.

3 luglio 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz